

Belluno, 31 gennaio 2017

Si avvisa che il Consiglio Direttivo ha modificato l'art. 10 comma 5° lettera l del Regolamento di procedura della mediazione, il cui testo aggiornato è il seguente (in grassetto quanto aggiunto). “l) le parti sono libere di decidere se proseguire la mediazione ed hanno la facoltà di abbandonare la mediazione, senza obbligo di motivazione, quando non abbiano più interesse o volontà di proseguirla. **Il mediatore, su richiesta anche di una sola parte, indicherà nel verbale del primo incontro quale di esse ha espresso la volontà di proseguire nella mediazione e quale ha opposto rifiuto, senza riportare nel verbale alcuna motivazione;**”.

Troverà applicazione nelle procedure di mediazione promosse dal giorno seguente la pubblicazione del presente avviso.

Il Direttivo dell'Organismo Forense dell'Ordine degli Avvocati di Belluno